

CAPITOLATO TECNICO - Procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), n. 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., indetta dall'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi, per l'affidamento della fornitura triennale, in somministrazione, di sacche per nutrizione parenterale in regime di esclusività, suddivisa in n. 47 lotti, occorrenti alle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere della Regione Siciliana.

Sommario

1. Oggetto della fornitura e quantità	3
1.1. Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento.....	3
1.2. Caratteristiche generali della fornitura.....	3
1.3. Etichette.....	3
1.4. Nuove formulazioni	4
2. Ripartizione competenze tra la Centrale Unica di Committenza e le singole Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR della Regione Siciliana	4
3. Sicurezza.....	5
4. Durata della fornitura	5
5. Esecuzione del contratto	5
6. Consegne e resi per merci non conformi qualitativamente e/o quantitativamente.....	5
7. Indisponibilità temporanea di prodotti	8
8. Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto.....	9
9. Pagamenti.....	9
10. Cessione del Contratto e Subappalto	10
11. Inadempimenti e penali.....	11
12. Adeguamento prezzi	11
13. Risoluzione e recesso del Contratto.....	12
14. Tracciabilità dei flussi finanziari	12
15. Foro competente	13
Allegati.....	13

1. Oggetto della fornitura e quantità

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto la fornitura di sacche per nutrizione parenterale in regime di esclusività, come descritte nell'allegato 1 Tabella Elenco lotti, necessarie alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del S.S.R. della Regione Siciliana. Per quanto attiene la descrizione delle caratteristiche delle sacche e dei quantitativi da fornire si rinvia a quanto disposto nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. Le quantità e tipologie delle sacche indicate nel predetto allegato si riferiscono al fabbisogno per 36 mesi.

Nel corso dell'esecuzione contrattuale le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR della Regione Siciliana potranno apportare variazioni in aumento o in diminuzione entro i limiti previsti dall'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, ovvero fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

1.1. Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento

Si parla di "*Nutrizione Parenterale*" quando la somministrazione dei nutrienti avviene per via venosa, utilizzando ad esempio una vena periferica o un accesso venoso centrale.

Le sacche contengono elementi che forniscono sia l'energia necessaria tramite zucchero e lipidi, sia aminoacidi.

Le sacche, in materiale plastico atossico, devono corrispondere a quanto previsto nella monografia della F.U. "Contenitori in plastica per liquidi perfusionali".

Esse devono presentare un secondo involucro protettivo ed essere fornite di un idoneo sistema di attacco, pratico e resistente, per mantenere la posizione verticale durante il deflusso.

Devono essere provviste di punti di accesso che permettano il facile collegamento del contenitore con i dispositivi d'infusione perforabili con spike. Tutti i sistemi di chiusura devono garantire il non distacco di frustoli dopo perforazione o rottura.

Le sacche devono essere prive di fialati. Devono presentare, ove richiesto, uno spazio libero sufficiente per eventuali ulteriori aggiunte di soluzioni ed avere scale di misurazione ben leggibili. Devono, inoltre, possedere una forma tale da consentire il completo deflusso della soluzione per gravità nella linea di infusione.

1.2. Caratteristiche generali della fornitura

Tutti i prodotti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal D.Lgs n.137 del 5 agosto 2022 - disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE n.178/2002 e il regolamento (CE) n.1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio e conformi a quanto disposto dall'Agenzia Italiana del farmaco e dal Ministero della Salute in riferimento ai Farmaci con AIC.

Il Regolamento (UE) 2017/745 definisce le condizioni per l'immissione in commercio dei Dispositivi Medici, con la finalità di garantire la sicurezza e la protezione della salute dei pazienti, degli utilizzatori e di eventuali terzi durante l'uso di tali Prodotti.

Tutti i prodotti sterili dovranno essere confezionati in idoneo materiale, che consenta il mantenimento della sterilità del prodotto nel tempo garantisca un'efficace barriera contro polvere ed umidità, come da normativa di riferimento UNI EN ISO 11607-1:2022.

1.3. Etichette

Devono essere conformi alla normativa vigente. Devono essere applicate in modo da evitare il distacco, direttamente sui contenitori primari per le soluzioni infusionali e riportare in modo chiaro, leggibile ed indelebile:

- denominazione;
- le indicazioni necessarie per identificare in modo completo il lotto, secondo quanto previsto dalla F.U. ultima edizione;

- l'indicazione della composizione quali/quantitativa della soluzione espressa in grammi/litro e mEq/litro, mmol/litro per gli elettroliti, mOsm/litro e pH della soluzione;
- numero di AIC e ditta titolare;
- indicazioni d'uso (modalità di somministrazione ed eventuali ulteriori avvertenze);
- temperatura di conservazione e tutte le avvertenze e precauzioni particolari da attuare per la buona conservazione dei prodotti;
- la data della scadenza;
- nome ed indirizzo/sede del produttore;
- codice a barre per la lettura ottica, ove disponibile
- la dicitura "sterile" o riferimento alla Farmacopea vigente.

Non potranno essere offerti e consegnate sacche in confezioni ospedaliere non registrate AIC. I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre. La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging. Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei medicinali dovranno essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza e il lotto di produzione. Il confezionamento secondario dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità.

1.4. Nuove formulazioni

In caso di disponibilità di nuove formulazioni dello stesso principio attivo aggiudicato, non previste in gara, le Ditte aggiudicatrici potranno formulare alla C.U.C.R.S. la propria offerta in merito fornendo a corredo la stessa documentazione tecnica offerta in sede di gara. La suddetta proposta sarà valutata dal Servizio 7 Farmaceutica dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, con il supporto del Referente Tecnico per la verifica della conformità tecnica del farmaco.

Solo a seguito di comunicazione scritta di accettazione da parte della C.U.C.R.S., le Ditte saranno autorizzate ad effettuare la relativa sostituzione e/o affiancamento che avverrà senza alcun aumento di prezzo rispetto al corrispondente farmaco aggiudicato ed alle medesime condizioni convenute in sede di gara.

Qualora, nel corso di validità della fornitura, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissioni in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a confermare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo.

Qualora, nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti aggiudicati, il fornitore sarà tenuto a darne immediata notizia alla C.U.C.R.S. ed ai servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR della Regione Siciliana e a provvedere all'immediato ritiro di quanto consegnato, emettendo relativa nota di credito per il relativo importo. Qualora il ritiro non venisse effettuato nei tempi concordati, sarà facoltà di ogni Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera del SSR della Regione Siciliana provvedere al relativo smaltimento addebitando al Fornitore anche le spese sostenute.

2. Ripartizione competenze tra la Centrale Unica di Committenza e le singole Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del SSR della Regione Siciliana

La presente procedura dà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Impresa aggiudicataria della fornitura (Fornitore) e ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera del SSR della Regione Siciliana. Resta di esclusiva competenza della Centrale Unica di Committenza la gestione di tutte le attività giuridico - amministrative relative all'individuazione del contraente (Fornitore), mentre **resta in capo alle rispettive Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del S.S.R. la gestione contrattuale relativa alle proprie singole quote di fornitura (stipula contratti e gestione autonoma del rapporto contrattuale, richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo di pertinenza, gestione ordinativo e ricevimento merce con verifica quantitativa, ricevimento e pagamento fatture, monitoraggio della fornitura, eventuale revisione**

dei prezzi), nonché la gestione relativa all'eventuale contenzioso contrattuale, compresa l'applicazione di penali e la risoluzione del singolo rapporto contrattuale

3. Sicurezza

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, c. 3 bis del D.Lgs. 9/04/08 n. 81, l'obbligo di procedere alla redazione del Duvri.

4. Durata della fornitura

Con la stipula del contratto, il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione affidata per 36 mesi decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

5. Esecuzione del contratto

Si evidenzia che in caso di particolare urgenza, previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., le singole Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del S.S.R. potranno disporre, prima della stipula del contratto, che dovrà avvenire nelle forme indicate dall'art. 18, comma 1, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, l'anticipata esecuzione dello stesso, in presenza dei presupposti di cui al comma 8 dello stesso art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Il Fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nel corso dell'esecuzione, il Fornitore è tenuto a rispettare le idonee regole di diligenza e a garantire una particolare attenzione agli standard qualitativi derivanti dalle caratteristiche sanitarie ed ospedaliere della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il Fornitore garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, siano forniti nel rispetto della normativa in materia di:

- igiene sulla produzione e sul commercio;
- igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- infortunistica e prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del Fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo a mezzo di NSO e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati. Il Fornitore dovrà predisporre, pertanto, la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini a mezzo NSO.

6. Consegne e resi per merci non conformi qualitativamente e/o quantitativamente

Il Fornitore deve effettuare le consegne entro **7 giorni** naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco ad eccezione che per i p.a. di cui ai lotti n. 317 e n. 413 di cui si darà appresso).

Inoltre, in situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi nell'ordinativo della singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera, il Fornitore dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese:

- a) alla consegna delle merci entro e non oltre 2 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta in caso di manifestata urgenza;
- b) alla consegna delle merci entro e non oltre 1 giorno naturale e consecutivo dal ricevimento della richiesta in caso di manifestata emergenza.

Le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere, hanno, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale, periodo intercorrente tra la data di produzione e la data di scadenza, non inferiore ai 2/3 (due terzi) rispetto alla complessiva validità del farmaco. In caso contrario l'accettazione della merce sarà rimessa al giudizio della singola azienda.

L'attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dalle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del S.S.R. negli ordinativi.

Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto che, pertanto, deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

Ciascun aggiudicatario deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d'ordine.

Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun ordinativo deve avvenire in un'unica consegna, qualora non fosse possibile per il fornitore provvedere alla consegna integrale di quanto ordinato, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del S.S.R. lo consentano, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata.

L'avvenuta consegna dei prodotti verrà attestata nel documento di trasporto (DDT), da consegnare in duplice copia, riportante:

- destinatario;
- data e luogo di consegna;
- descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.);
- numero e data dell'ordinativo;
- elenco dettagliato del materiale consegnato, numero di lotto e la data di scadenza dei singoli prodotti;
- numero di colli totali/numero bancali.

Qualora i prodotti vengano consegnati in pallet, il Fornitore è obbligato a rispettare, salvo diverso accordo con le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere, le seguenti prescrizioni:

- pallet EURONORM da 1200 x 800 mm ed assolutamente integro;
- integralmente e correttamente imballato col cellophane, qualora la stabilità della merce lo richieda;
- altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a 150 centimetri;
- peso non superiore ai 750 chilogrammi;
- i bancali misti dovranno essere divisi con interfalda per lotto e articolo (a cambio di lotto/articolo necessaria interfalda o pallet distinto);
- nel caso di consegna di bancali misti (cioè contenenti colli riferiti a prodotti diversi, o a prodotti uguali ma di lotto diverso), l'etichetta prodotto sul collo mono articolo deve essere sempre disposta a vista verso l'esterno;
- I colli contenuti nel pallet devono essere perfettamente allineati, senza debordamenti e riportare all'esterno (stampata sul cartone o su di un'etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto (comprensivo di lotto e scadenza) ed il relativo numero di confezioni primarie. Tale stampa/etichetta non dovrà essere in alcun modo coperta, né parzialmente né totalmente, da qualsiasi altra stampa/etichetta.

Se durante il periodo di fornitura, le quantità unitarie di prodotto presenti nei contenitori primari o secondari dovessero cambiare rispetto a quella dichiarata in fase di stipula del contratto, ne dovrà essere data tempestiva comunicazione alle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del S.S.R. della Regione Siciliana.

Per i casi di consegna di prodotti da conservare a temperatura controllata o da refrigerare, sul collo in posizione ben visibile anche in caso di confezionamento in pallet, dovrà essere indicato un “*alert*” per temperatura di conservazione. Nel DDT del fornitore dovrà essere indicato per quale referenza/e debba essere garantita la conservazione in frigorifero. A richiesta delle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del S.S.R., il fornitore deve essere in grado di documentare il mantenimento, durante la fase di trasporto, della catena del freddo.

Imballaggio e confezionamento devono essere a perdere. Il bancale utilizzato per il trasporto del pallet deve essere ritirato dal Fornitore contestualmente alla consegna delle successive forniture a sue spese. Qualora gli imballaggi o il confezionamento dei prodotti non corrispondessero alle regole esposte o presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni la merce verrà rifiutata e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione della medesima entro 7 giorni (sette) liberi, consecutivi dal ricevimento della segnalazione che potrà avvenire in sede di ricevimento merce ovvero comunicata a mezzo pec entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della merce. Gli imballaggi devono essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili.

Le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del S.S.R. al ricevimento dell’ordinativo dovranno verificare la rispondenza tra quanto numericamente ricevuto e quanto ordinato sulla base dei dati esposti nel DDT, ma l’accettazione della merce avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai singoli servizi di farmacia degli enti. La firma all’atto del ricevimento della merce, infatti, indica esclusivamente la mera corrispondenza della destinazione corretta e del numero di colli inviati. La quantità, la qualità e la corrispondenza effettiva rispetto a quanto richiesto nell’ordine potranno essere accertate dall’ente contraente anche in un secondo momento e comunque **non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della merce**. La firma apposta per accettazione sul DDT non esonera, pertanto, il fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

Entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della merce le singole Aziende sanitarie potranno, infatti, contestare l’eventuale difformità/non conformità di quanto consegnato rispetto a quanto ordinato per iscritto a mezzo PEC.

In caso di rifiuto della fornitura per difformità/non conformità rispetto all’ordinativo all’atto della consegna, ovvero comunicata a mezzo PEC entro 10 gg. consecutivi dal ricevimento della merce, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 7 giorni lavorativi consecutivi, le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del S.S.R. avranno la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità e nel rispetto della normativa ad evidenza pubblica, agli acquisti presso altre imprese, ove esistenti, con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo “*Inadempimenti e Penali*” e l’eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce, pertanto, l'accettazione definitiva della fornitura.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta con le formalità sopra indicate.

Le singole Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere si riservano, comunque, il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo.

I prodotti non conformi dovranno, come detto, essere sostituiti entro 7 giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere.

La singola Azienda Sanitaria Provinciale e Ospedaliera metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 giorni solari. Qualora entro tale data il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, trascorsi 7 giorni solari dalla predetta segnalazione, le singole Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere potranno procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con la singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera e le modalità del ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 7 giorni solari di deposito garantiti.

I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Qualsiasi variazione di prodotto dovrà essere preventivamente autorizzata dalle richiedenti Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del S.S.R.

I prodotti che non risultassero conformi alla quantità, qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno, come detto, respinti dalle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del S.S.R. ed il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 7 (sette) giorni naturali consecutivi senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata mancata consegna.

La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese entro e non oltre 7 giorni liberi consecutivi dalla mancata accettazione dell'ordinativo comunicata dall'Azienda Sanitaria ordinante in sede di ricevimento merce ovvero, comunicata a mezzo Pec, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa. Il Fornitore dovrà concordare con la singola Azienda le modalità del ritiro.

Resta a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 20 giorni liberi consecutivi dal ricevimento della comunicazione di non accettazione potrà essere smaltita a cura della singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera del S.S.R. e a spese del Fornitore.

I prodotti non conformi e/o eccedenti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta con le formalità dettagliate nel presente paragrafo.

La singola Azienda Sanitaria Provinciale e Ospedaliera del S.S.R. e si riservano il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo.

7. Indisponibilità temporanea di prodotti

In caso di indisponibilità temporanea di un farmaco ovvero di uno o più dosaggi (cd. rottura di stock) dovuta ad eventi occasionali ascrivibili alla sfera del Fornitore (rilevabili dal sito di AIFA), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sospensione dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del farmaco a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall'utilizzo del sito produttivo (es. sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del farmaco a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o, comunque, del Fornitore;

il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle singole Aziende, indicando la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna. Nel caso in cui l'Aggiudicatario si trovasse nell'impossibilità di rispettare i termini previsti per la consegna, come indicati al punto 6 del presente capitolato, dovrà darne immediata comunicazione scritta (a mezzo e-mail, pec) alla Farmacia ordinante, comunque, entro 2 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine (in caso di ordini normali) e di 18 ore (in caso di ordini urgenti).

In tutti i casi in cui l'indisponibilità temporanea non verrà documentata dall'AIFA, l'indisponibilità sarà equiparata alla mancata consegna e verranno applicate le penali previste al successivo punto 11 per questa casistica. Il Fornitore si impegna a rendere nuovamente disponibili, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del periodo di indisponibilità, i prodotti, ovvero i dosaggi temporaneamente indisponibili nel rispetto dei termini di consegna di cui al precedente paragrafo, e ad informarne per iscritto le Aziende Contraenti.

Qualora l'indisponibilità si protragga per più di 30 (trenta) giorni, le Aziende avranno la facoltà di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente al lotto di riferimento con le modalità di cui al successivo paragrafo 13.

La facoltà di risolvere il Contratto di Fornitura per l'indisponibilità per più di 30 (trenta) giorni non opera qualora il Fornitore comunichi alla C.U.C.R.S. ed alle Aziende Sanitarie Provinciali ed entro 20 (venti) giorni dalla data di inizio del periodo di indisponibilità, l'offerta di un farmaco equivalente o migliorativo sostitutivo del prodotto indisponibile, allo stesso prezzo di aggiudicazione del farmaco indisponibile. Contestualmente alla predetta comunicazione, da inoltrare anche alla C.U.C.R.S., il Fornitore dovrà presentare:

- copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione, corrispondente all'ultimo aggiornamento approvato dall'AIFA;
- copia dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.) del prodotto offerto in sostituzione, rilasciata dalle Autorità competenti.

La suddetta proposta sarà valutata dal Servizio 7 Farmaceutica dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, con il supporto del Referente Tecnico per la verifica della conformità tecnica del farmaco e gli esiti saranno diramati all'O.E. interessato ed alle Aziende Sanitarie.

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il Fornitore aggiudicatario deve comunicare immediatamente all'Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera richiedenti la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti. La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza di materie prime sul mercato e nei casi di sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.

In tal caso il Fornitore aggiudicatario deve indicare per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

8. Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

Ai fini della stipula di ciascun contratto, l'aggiudicatario del singolo lotto dovrà stipulare in favore di ognuna delle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del S.S.R. una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023. L'importo della cauzione è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca, ai sensi dell'art. 117 comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

9. Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto dalle singole Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del S.S.R., successivamente al ricevimento dei beni, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e secondo le modalità stabilite nelle disposizioni contrattuali.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni

riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento.

I pagamenti per le forniture dovranno essere effettuati sul conto corrente dedicato intestato al Fornitore nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità contrattuale.

In sede di stipula del Contratto il Fornitore è a tal uopo tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alla singola Azienda Sanitaria e Ospedaliera, a pena di nullità contrattuale.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge (60 giorni) dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente rispetto a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. a cura della singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo paragrafo 15 del presente Capitolato *“Tracciabilità dei flussi finanziari”*.

10. Cessione del Contratto e Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare.

Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

La singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

È fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto della singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera pena l'immediata risoluzione del Contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

11. Inadempimenti e penali

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all' 1,5 per mille del valore dell'ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari allo 1,5 per mille del valore dell'ordine emesso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a 1,5 per mille del valore dei prodotti risultati non conformi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

È fatta salva la facoltà per la singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera, di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi – ove presenti - per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore.

La singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

12. Adeguamento prezzi

I prezzi di aggiudicazione sono fissi e invariabili per l'intera validità della fornitura salvo quantosotto specificato:

- Nel caso di diminuzione del prezzo al pubblico per effetto di provvedimenti dell'AIFA, il prezzo dovrà essere ridotto con decorrenza stabilita dal provvedimento di modifica, applicando al nuovo prezzo al pubblico al netto dell'IVA la percentuale di sconto offerta in gara.
- Nel caso di aumento del prezzo al pubblico il prezzo di aggiudicazione sarà incrementato solo nel caso in cui tale variazione sia disposta da deliberazione dell'AIFA relativa ad atti di contenimento della spesa pubblica. Non saranno riconosciuti aumenti dovuti ad adeguamenti o richieste di nuove classificazioni avanzate all'AIFA da parte delle singole Aziende farmaceutiche. Gli incrementi riconosciuti decorreranno dalla data stabilita nel provvedimento di modifica, applicando al nuovo prezzo al pubblico, al netto dell'IVA, la percentuale di sconto offerta in gara.

I prezzi offerti si intendono fissi per tutta la durata della fornitura.

È fatto obbligo alle ditte di comunicare le riduzioni e/o gli aumenti di prezzo per iscritto entro 15gg. dalla data del provvedimento dell'AIFA; in assenza di comunicazione formale non saranno riconosciuti aumenti di prezzo.

È fatto obbligo al contraente, nel caso in cui un'altra Azienda ottenga l'autorizzazione all'immissione in commercio o la concessione di vendita dei prodotti aggiudicati, di trasmettere alla Centrale Unica di Committenza la comunicazione tempestiva di tale passaggio di titolarità, supportata dalla documentazione probante, affinché questa, in seguito ai rituali controlli sull'autodichiarazione antimafia, nonché agli ulteriori controlli di legge, ne possa prendere atto formalmente, rendendone partecipi tutti gli Enti del S.S.R.

13. Risoluzione e recesso del Contratto

È facoltà della singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera di recedere, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci ovvero in caso di mancato accordo in merito alla rinegoziazione dei prezzi in caso di scadenza della tutela brevettuale del farmaco offerto e di immissione in commercio di medicinali generici anche nelle more degli esiti dell'eventuale nuova procedura acquisitiva, ovvero ancora nel caso di indisponibilità di un farmaco ovvero di uno o più dosaggi protratta per più di trenta giorni.

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Stazione Appaltante contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

La singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera potranno, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

La singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto sarà risolto di diritto (art. 1454 c.c.) per la quota di fornitura relativa alla Azienda Sanitaria che ha richiesto l'adempimento.

La singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliera potranno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale definitivo;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;
- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo *“Tracciabilità dei flussi finanziari”*.

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

14. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13/08/ 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato ed eventualmente nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere, in ottemperanza a

quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo posta certificata, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 13/08/10 n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12/11/ 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ex art. 3, comma 8, della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/ 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, le Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere, verificheranno il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Stazione Appaltante.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti venga assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

15. Foro competente

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria Provinciale ed Ospedaliere del S.S.R. e, relativamente alla fase di esecuzione contrattuale, sarà competente esclusivamente il Foro di pertinenza delle singole Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere del S.S.R.

Allegati

Si allega Tabella Lotti e specifiche tecniche

ALLEGATO 1 Tabella Lotti e specifiche tecniche

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 2, LETT. B), N. 2 E 3 DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., INDETTA DALL'UFFICIO SPECIALE "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI", PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE, SUDDIVISA IN N. 47 LOTTI, AVENTE AD OGGETTO SACCHE PER NUTRIZIONE PARENTERALI ESCLUSIVE, OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE SICILIANA, NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI DI CUI AL D.P.C.M. 11.7.2018										
LOTTO	SUBLOTTO	PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	Dosaggio	Via di somministrazione	Unità per confezione	Unità di misura	Codice ATC	Codice AIC	Ditta
1	A	POLIAMINOACIDI/GLUCOSIO MONIDRATO/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA/ME	Olimel Periferico N4E 1000 ml	1.000 ML	Endovenosa	6	SACCA	B05BA10	039941012	BAXTER SPA
2	A	POLIAMINOACIDI/GLUCOSIO MONIDRATO/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA/ME	Olimel Periferico N4E 1500 ml	1.500 ML	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	039941024	BAXTER SPA
3	A	POLIAMINOACIDI/GLUCOSIO MONIDRATO/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA/ME	Olimel Periferico N4E 2000 ml	2.000 ML	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	039941036	BAXTER SPA
4	A	POLIAMINOACIDI/GLUCOSIO MONIDRATO/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA/ME	Olimel Periferico N4E 2500 ml	2.500 ML	Endovenosa	2	SACCA	B05BA10	039941048	BAXTER SPA
5	A	POLIAMINOACIDI/GLUCOSIO MONIDRATO/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA/ELETTROLITI	Olimel N7E 1000 ml	1.000 ML	Endovenosa	6	SACCA	B05BA10	39941149	BAXTER SPA
6	A	POLIAMINOACIDI/GLUCOSIO MONIDRATO/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA/ELETTROLITI	Olimel N7E 1500 ml	1.500 ML	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	039941152	BAXTER SPA
7	A	POLIAMINOACIDI/GLUCOSIO MONIDRATO/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA/ME	Olimel N7E 2000 ml	2.000 ML	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	039941164	BAXTER SPA
8	A	POLIAMINOACIDI/GLUCOSIO MONIDRATO/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA/ME	Olimel N9E 1000 ml	1.000 ML	Endovenosa	6	SACCA	B05BA10	039941087	BAXTER SPA
9	A	POLIAMINOACIDI/GLUCOSIO MONIDRATO/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA/ME	Olimel N9E 1500 ml	1.500 ML	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	039941099	BAXTER SPA
10	A	POLIAMINOACIDI/GLUCOSIO MONIDRATO/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA/ME	Olimel N9E 2000 ml	2.000 ML	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	039941101	BAXTER SPA
11	A	POLIAMINOACIDI/GLUCOSIO MONIDRATO/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA/SENZA ELETTROLITI	Olimel N9 2000 ml	2.000 ML	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	039941075	BAXTER SPA
12	A	AMINOACIDI/GLUCOSIO MONIDRATO/ELETTROLITI	CLINIMIX N9G15E	2.000 ML	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	032167254	BAXTER SPA
13	A	AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSI)/CALCIO	CLINIMIX N12G20E	1.000 ML + 1.000 ML	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	32167280	BAXTER SPA
14	A	AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSI) - SENZA CALCIO	CLINIMIX N12G20	1.000 ML + 1.000 ML	Endovenosa	5	SACCA	B05BA10	032167278	BAXTER SPA
15	A	AMINOACIDI/GLUCOSIO MONIDRATO/ELETTROLITI	CLINIMIX N14G30E	1.000 ML + 1.000 ML	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	32167328	BAXTER SPA
16	A	AMINOACIDI/GLUCOSIO MONIDRATO/ELETTROLITI	CLINIMIX N17G35E	1.000 ML + 1.000 ML	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	32167316	BAXTER SPA
17	A	SOLUZIONE DI AMINOACIDI E GLUCOSIO CON ELETTROLITI	OLIMEL N12E 650ML	650ML	endovenosa	10	SACCA	B05BA10	039941392	BAXTER SPA
18	A	SOLUZIONE DI AMINOACIDI E GLUCOSIO CON ELETTROLITI	OLIMEL N12 650ML	650ML	endovenosa	10	SACCA	B05BA10	039941430	BAXTER SPA
19	A	SOLUZIONE DI AMINOACIDI E GLUCOSIO CON ELETTROLITI	OLIMEL N12E 1000ML	1000ML	endovenosa	6	SACCA	B05BA10	039941404	BAXTER SPA
20	A	SOLUZIONE DI AMINOACIDI E GLUCOSIO CON ELETTROLITI	OLIMEL N12 1000 ml	1000ML	endovenosa	6	SACCA	B05BA10	039941442	BAXTER SPA
21	A	SOLUZIONE DI AMINOACIDI E GLUCOSIO CON ELETTROLITI	OLIMEL N12E 1500 ml	1500ML	endovenosa	4	SACCA	B05BA10	039941416	BAXTER SPA
22	A	SOLUZIONE DI AMINOACIDI E GLUCOSIO CON ELETTROLITI	OLIMEL N12E 2000 ml	2000ML	endovenosa	4	SACCA	B05BA10	039941428	BAXTER SPA
23	A	POLIAMINOACIDI/GLUCOSIO MONIDRATO/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA	NUMETA G 19E 1000 ML	1.000 ML	Endovenosa	6	SACCA	B05BA10	040774034	BAXTER SPA
24	A	POLIAMINOACIDI/GLUCOSIO MONIDRATO/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA	NUMETA G 13E 300 ML	300 ML	Endovenosa	10	SACCA	B05BA10	040774073	BAXTER SPA
25	A	POLIAMINOACIDI/GLUCOSIO MONIDRATO/OLIO DI OLIVA/OLIO DI SOIA	NUMETA G 16E 500 ML	500 ML	Endovenosa	6	SACCA	B05BA10	040774022	BAXTER SPA
26	A	AMINOACIDI (SOLUZIONE AUXOLOGICA PEDIATRICA)	PRIMENE 10% 100 ML	100ML	endovenosa	20	FLACONE	B05BA01	026905099	BAXTER SPA
27	A	AMINOACIDI (SOLUZIONE AUXOLOGICA PEDIATRICA)	PRIMENE 10% 250 ML	250ML	endovenosa	10	FLACONE	B05BA01	026905101	BAXTER SPA
28	A	AMINOACIDI SOLUZIONE PER INFUSIONE	ISOPURAMIN 10% 500 ML	500 ML	endovenosa	20	FLACONE	B05BA01	020580231	BAXTER SPA
29	A	AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSI) ANDROILIPI CON ACIDI GRASSI OMEGA 3, TAURINA E ZINCO CON ELETTROLITI	SmofKabiven 1970 ml	SmofKabiven 2.200 KCAL/1970 ml	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	40716122	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
30	A	AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSI) ANDROILIPI CON ACIDI GRASSI OMEGA 3, TAURINA E ZINCO CON ELETTROLITI	SmofKabiven 1477 ml	SmofKabiven 1.600 KCAL/1477 ml	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	40716084	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
31	A	AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSI) ANDROILIPI CON ACIDI GRASSI OMEGA 3, TAURINA E ZINCO CON ELETTROLITI	SmofKabiven 986 ml	SmofKabiven 1.100KCAL/986 ml	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	40716045	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
32	A	AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSI) ANDROILIPI CON ACIDI GRASSI OMEGA 3, TAURINA E ZINCO	SmofKabiven SE 1970 ml	SmofKabiven SE 2.200 KCAL/1970 ml	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	40716286	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
33	A	AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSI) ANDROILIPI CON ACIDI GRASSI OMEGA 3, TAURINA E ZINCO	SmofKabiven SE 1477 ml	SmofKabiven SE 1.600 KCAL/1477 ml	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	40716247	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
34	A	GLUCOSIO MONIDRATO/POLIAMINACIDI/OLIO DI SOIA/ELETTROLITI	KABIVEN 2053 ml	Kabiven 1.900 KCAL/2.053 ML	endovenosa	4	SACCA	B05BA10	34382061	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
35	A	AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSI) ANDROILIPI CON ACIDI GRASSI OMEGA 3, TAURINA E ZINCO	PERISMOFVEN 1904 ML	PERISMOFVEN 1.300 KCAL/1904 ML	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	41473087	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
36	A	AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSI) ANDROILIPI CON ACIDI GRASSI OMEGA 3, TAURINA E ZINCO	PERISMOFVEN 1448 ML	PERISMOFVEN 1.000 KCAL/1448 ML	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	41473113	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
37	A	AMINOACIDI/ELETTROLITI/GLUCOSIO (DESTROSI) ANDROILIPI CON ACIDI GRASSI OMEGA 3, TAURINA E ZINCO	PERISMOFVEN 1206 ML	PERISMOFVEN 835 KCAL/1206 ML	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	41473048	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
38	A	GLUCOSIO MONIDRATO/POLIAMINACIDI/OLIO DI SOIA/ELETTROLITI	PERIVEN 1440 ml	Periven 1.000 KCAL/1.440 ML	endovenosa	4	SACCA	B05BA10	35508062	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
39	A	GLUCOSIO MONIDRATO/POLIAMINACIDI/OLIO DI SOIA/ELETTROLITI	PERIVEN 1920 ml	Periven 1.400 KCAL/1.920 ML	endovenosa	4	SACCA	B05BA10	35508050	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
40	A	AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSI) ANDROILIPI CON ACIDI GRASSI OMEGA 3, TAURINA E ZINCO	Perismofven 750 mOsm/L 1400ML	Perismofven 750 mOsm/L 1400ML Azoto 5,60 g	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	041473164	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
41	A	AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSI) ANDROILIPI CON ACIDI GRASSI OMEGA 3, TAURINA E ZINCO	Perismofven 750 mOsm/L 1950ML	Perismofven 750 mOsm/L 1950ML Azoto 7,80 g	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	041473188	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
42	A	AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSI) ANDROILIPI CON ACIDI GRASSI OMEGA 3, TAURINA E ZINCO	SmofKabiven AA 6,5% 506ML	SmofKabiven AA 6,5% 506ML Azoto 5,6 g	Endovenosa	6	SACCA	B05BA10	40716387	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
43	A	AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSI) ANDROILIPI CON ACIDI GRASSI OMEGA 3, TAURINA E ZINCO	SmofKabiven AA 6,5% 1012ML	SmofKabiven AA 6,5% 1012ML Azoto 10,6 g	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	040716401	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
44	A	AMINOACIDI/GLUCOSIO (DESTROSI) ANDROILIPI CON ACIDI GRASSI OMEGA 3, TAURINA E ZINCO	SmofKabiven AA 6,5% 1518ML	SmofKabiven AA 6,5% 1518ML Azoto 15,9 g	Endovenosa	4	SACCA	B05BA10	40716449	FRESENIUS KABI ITALIA SRL
45	A	GLUCOSIO MONIDRATO/POLIAMINACIDI/SALI MINERALI/OLIO DI SOIA/TRIGLICERIDIA MEDIA CATENASODIO IDROSSIDO	Omegapro	AA 56/G144/L40EMULSIONE / 625 ML/AZOTO 5 g	Endovenosa	5	SACCA	B05BA10	43916016	B. BRAUN MILANO SPA
46	A	GLUCOSIO MONIDRATO/POLIAMINACIDI/SALI MINERALI/OLIO DI SOIA/TRIGLICERIDIA MEDIA CATENASODIO IDROSSIDO	Omegapro	AA 56/G144/L40 EMULSIONE/1250 ML/AZOTO 10 g	Endovenosa	5	SACCA	B05BA10	43916028	B. BRAUN MILANO SPA
47	A	GLUCOSIO MONIDRATO/POLIAMINACIDI/SALI MINERALI/OLIO DI SOIA/TRIGLICERIDIA MEDIA CATENASODIO IDROSSIDO	LIPOFLEX	AA 32/G64 /1875 ML	Endovenosa	5	SACCA	B05BA10	43568056	B. BRAUN MILANO SPA